Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1727

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENTINO, ALICATA, ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, CANTONI, CASTRO, CENTARO, COMPAGNA, CURSI, D'ALÌ, DELOGU, GAMBA, GHIGO, IZZO, LAURO, LICASTRO SCARDINO, LONGO, MUGNAI, PONTONE, SARRO, SPADONI URBANI e VETRELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2009

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale disegno di legge che determina il sistema per la elezione del Consiglio superiore della magistratura (CSM) rappresenta uno snodo fondamentale per garantire un reale autogoverno e contrastare la degenerazione correntizia nella magistratura e la conseguente politicizzazione delle scelte del CSM.

Una corretta modifica del sistema elettorale con legge ordinaria, nell'ambito del vigente articolo 104 della Costituzione, è in grado di produrre importanti effetti positivi, a prescindere dalla possibilità di riformare la materia con leggi costituzionali.

L'articolo 104 della Costituzione prevede che i membri togati del CSM siano eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.

L'elezione dovrà pertanto avvenire dopo che sia stata determinata la lista degli eleggibili da trarre a sorteggio tra le varie categorie.

In questo modo non verrà violato né il principio della elezione né il presupposto dell'autogoverno. Anzi, con riferimento a quest'ultimo principio, il sistema otterrà un importante beneficio in termini di imparzialità dell'operato dell'organo, giacché verrà a sconfiggersi il fenomeno del cosiddetto «correntismo» che comporta possibili violazioni del principio di imparzialità essendo le decisioni del CSM oggettivamente influenzabili dall'appartenenza del magistrato sottoposto al giudizio ad una delle correnti di cui sono espressione i componenti dell'organo di autogoverno.

Sarà, inoltre, evitata la prassi di procedere a lunghe «campagne elettorali», nello stile della politica e dei partiti, all'esito delle quali i magistrati «eletti» sulla base di programmi politici dovranno giudicare i loro elettori, dopo aver richiesto il voto in maniera diretto o attraverso la mediazione di una corrente.

L'eccessiva prossimità tra base elettorale e governati, l'influenza sulla competizione dei gruppi organizzati – spesso animati da spirito di contrapposizione – le «mediazioni» operate dai medesimi gruppi rispetto all'attività consiliare, sottraggono al Consiglio Superiore l'indipendenza, ossia il requisito che si pretende dai magistrati che il Consiglio medesimo intende amministrare.

Posto, dunque, che ciascuno dei magistrati in servizio, dotati di elettorato passivo, risulti formalmente e legalmente idoneo a svolgere la funzione giudicante – che espleta quotidianamente nei confronti dei cittadini sottoposti al suo giudizio – la estrazione a sorte degli eleggibili porterà con sé molteplici vantaggi:

1) impedire la costruzione di una carriera parallela su base correntizia;

2) rendere il componente del CSM libero da condizionamenti, non essendo la sua candidatura espressione di gruppi o componenti organizzate;

3) assicurare, dunque, una giurisdizione consiliare maggiormente ancorata al principio dell'imparzialità, rappresentando espressione di un reale autogoverno il cui esercizio potrebbe essere così affidato a tutti, dunque, e non solo a quanti abbiano intrapreso carriere politiche all'interno della magistratura.

Il meccanismo di elezione verrebbe poi a fungere da strumento per assicurare in ogni caso che i più stimati tra gli estratti a sorte possano accedere all'organo di autogoverno.

La maggiore stima e considerazione professionale tra gli eleggibili – e non l'appartenenza a gruppi organizzati di potere – di-

verrà, dunque, il presupposto per giungere alla scelta elettiva finale tra i candidati.

Altra questione afferisce alle «varie categorie» dalle quali possono essere eletti i componenti del CSM.

Nulla vieta – anzi il dettato costituzionale impone – che alle attuali categorie «Cassazione, Giudici e Pubblici Ministeri» debba aggiungersi quella dei magistrati ordinari senza funzioni giudiziarie.

Questi ultimi, infatti, pur essendo in congruo numero ed essendo direttamente sottoposti ai provvedimenti del CSM con riguardo alla carriera, alle sanzioni disciplinari, alle valutazioni di professionalità, si vedono irragionevolmente negato il diritto all'elettorato passivo rispetto ad un organo al quale continuano ad essere sottoposti e che amministra i loro interessi e la loro carceriera.

Essi, dunque, a pieno titolo possono rappresentare una «categoria» che può ben rientrare tra quelle previste dall'articolo 104 della Costituzione.

Va, infine, elevato il numero complessivo dei componenti dell'organo di autogoverno e portato a trenta.

Ciò consentirà una migliore distribuzione delle attività consiliari ed una attenuazione dell'imponente carico che grava sulle singole commissioni.

Il CSM tornerà pertanto ad essere composto da trenta membri di cui venti togati eleggibili sulla base di quattro distinti collegi e classi elettorali: dodici giudici (eletti tra i sessanta estratti a sorte), quattro pubblici ministeri (eletti tra venti estratti a sorte), tre di Cassazione (eletti tra quindici estratti a sorte) ed uno senza funzioni (eletto tra cinque estratti a sorte).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Composizione della sezione disciplinare). – 1.* La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta da nove componenti effettivi e da sei supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, uno dei quali presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; due magistrati di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*; un magistrato che esercita le funzini di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*.

3. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma

2, lettera *d)*; due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componete di diritto; gli altri componenti effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri.

5. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

6. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

7. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione».

Art. 3.

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 4.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati). – 1.* L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di Cassazione e la Procura Generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni

di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito;

d) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che non esercita funzioni giudiziarie.

3. I magistrati compenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura».

Art. 5.

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Elettorato attivo e passivo).* – *1.* All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione dei magistrati in tirocinio ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Sono eleggibili i magistrati selezionati con sorteggio, in numero pari a cinque volte quello previsto dall'articolo 23 per ciascuna delle categorie di componenti indicati nel medesimo articolo.

3. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che siano sospesi dalle funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

b) i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio Studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura;

f) i magistrati che, al momento della convocazione della elezioni svolgano mandato parlamentare, ovvero mandato amministrativo presso regioni, province, comuni».

Art. 6.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Convocazione della elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). – 1.* La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale, presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione, e di cui fanno parte il Procuraore Generale, presidente del Consiglio nazionale forense, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e tre magistrati in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni più gravi dell'ammonimento.

3. Entro il trentesimo giorno dalla data prevista per le elezioni i magistrati che intendono rinunciare alla partecipazione alla competizione elettorale possono farlo comunicando la propria volontà di essere esclusi dal sorteggio, anche a mezzo di comunicazione telegrafica, telematica o via fax.

4. Il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ovvero, se festivo, il giorno precedente, l'ufficio centrale elettorale procede al sorteggio e forma la lista dei candi-

dati appartenenti alle varie categorie previste dall'articolo 23. Nel caso che tra i sorteggiati vi siano magistrati ineleggibili ai sensi del comma 3, ovvero che abbiano presentato rinuncia ai sensi del medesimo comma 3, si procede ad ulteriore sorteggio tra gli appartenenti alla medesima categoria, sino a completa sostituzione con magistrati eleggibili e non rinuncianti.

5. L'ufficio centrale elettorale trasmette, quindi, immediatamente la lista dei candidati alla Segreteria del Consiglio Superiore della magistratura.

6. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno dieci giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'Appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

7. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione elettorale centrale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione che non abbiano subito sanzioni più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

8. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti i quali sostituiscono i compneti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

9. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tri-

bunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di Sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

10. I magistrati senza funzioni giudiziarie, i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano nel seggio del Tribunale di Roma.

11. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione e la procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito».

Art. 7.

1. All'articolo 26, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «tre schede» sono sostitute dalle seguenti: «quattro schede» e le parole: «tre collegi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro collegi».

Art. 8.

1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

Art. 9.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entra sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21

della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.

Art. 10.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00